



Conferenza Istituzionale Permanente del 26 maggio 2026

Proposta di riformulazione dell'articolo 6, comma 8, delle Norme tecniche di attuazione del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane

1. PREMESSA

Nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 28 aprile 2026, il Segretario Generale ha svolto una illustrazione unitaria del percorso istruttorio, partecipativo e istituzionale che ha condotto alla predisposizione dei testi finali del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane, ferma restando la distinta trattazione e deliberazione dei due punti iscritti all'ordine del giorno.

Nel corso della medesima seduta è stata avviata la trattazione del punto relativo al PAI distrettuale idraulico e alle relative misure di salvaguardia. A seguito della richiesta formulata dalla Regione Marche, la Conferenza ha disposto il rinvio della trattazione dei punti relativi al PAI distrettuale idraulico e al PAI distrettuale frane a una successiva seduta, da convocarsi entro la fine del mese di maggio 2026.

Come risulta dal verbale della seduta del 28 aprile 2026, il rinvio è stato disposto esclusivamente ai fini della successiva trattazione e deliberazione dei punti all'ordine del giorno e non comporta riapertura dell'istruttoria, della fase partecipativa, delle conferenze programmatiche o dell'esame delle osservazioni già concluso dall'Autorità. Resta altresì fermo che i testi finali dei due PAI e le relative misure di salvaguardia, come già esaminati con parere favorevole dalla Conferenza Operativa nella seduta del 20 aprile 2026 e corredati dalla documentazione istruttoria resa disponibile ai componenti della Conferenza, costituiscono la base della successiva trattazione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente.

Successivamente alla seduta del 28 aprile 2026, sono proseguite le interlocuzioni con la Regione Marche e sono stati svolti ulteriori approfondimenti, anche alla luce della comunicazione trasmessa dall'Assessore regionale competente e del relativo allegato tecnico, acquisiti agli atti dell'Autorità.

Da tali approfondimenti è emersa l'opportunità di apportare una riformulazione puntuale e coordinata dell'articolo 6, comma 8, delle Norme tecniche di attuazione del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane, con riferimento alla disciplina transitoria delle previsioni urbanistiche già contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore dei PAI distrettuali.



La riformulazione proposta ha carattere generale e distrettuale e non introduce disposizioni derogatorie riferite a singoli territori regionali. Essa è finalizzata a rendere più lineare e applicabile il regime transitorio previsto dall'articolo 6, comma 8, mediante l'eliminazione della previsione di termini temporali rigidi per la conclusione delle verifiche riferite alla pianificazione di bacino previgente, ferma restando la necessità della previa positiva verifica di coerenza con tale pianificazione e della verifica di compatibilità rispetto ai nuovi PAI distrettuali.

La modifica proposta non comporta alcuna riduzione del livello di tutela assicurato dai Piani, non modifica il quadro conoscitivo e cartografico, non incide sulle perimetrazioni o sulle classi di pericolosità, non amplia le fattispecie urbanistico-edilizie considerate e non introduce nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore dei PAI distrettuali.

2. PAI DISTRETTUALE IDRAULICO

2.1. Testo dell'articolo 6, comma 8, già sottoposto alla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 aprile 2026

“8. Fermo restando quanto previsto dalle misure di salvaguardia vigenti e senza introdurre nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, solo se già coerenti con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:

a) trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;

b) interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi.

La compatibilità, rispetto al presente PAI distrettuale, è verificata dalle Regioni sulla base di uno studio condotto secondo l'Allegato 2, da cui deve risultare:

i) verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, in particolare in termini di sicurezza rispetto alle quote idrauliche;

ii) assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;

iii) compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;

iv) coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

Ai fini di cui al presente comma, sono considerati già coerenti con la pianificazione di bacino previgente gli strumenti urbanistici generali e attuativi per i quali, entro ventiquattro (24) mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, siano state concluse le procedure di valutazione di



coerenza o compatibilità previste dalla pianificazione di bacino previgente ovvero dalla disciplina regionale applicabile. Decorso tale termine, e fino al completamento della verifica, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti Norme secondo la fascia di pericolosità di appartenenza. Per le procedure di verifica non concluse, qualora la Regione, entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, abbia trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale, con atto formale, la comunicazione di avvio della relativa istruttoria, corredata dall'elenco degli strumenti interessati, dallo stato di avanzamento e da un cronoprogramma di chiusura, il regime transitorio può essere mantenuto per un periodo non superiore a ulteriori dodici (12) mesi decorrenti dalla medesima scadenza. Ai fini del presente periodo, la trasmissione ha natura esclusivamente informativa e di coordinamento e non comporta valutazioni di merito da parte dell'Autorità di bacino distrettuale."

2.2. Testo riformulato proposto per la Conferenza Istituzionale Permanente del 26 maggio 2026

"8. Fermo restando quanto previsto dalle misure di salvaguardia vigenti e senza introdurre nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:

- a) trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;*
- b) interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi.*

La compatibilità, rispetto al presente PAI distrettuale, è verificata dalle Regioni sulla base di uno studio condotto secondo l'Allegato 2, da cui deve risultare:

- i) la compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, in particolare in termini di sicurezza rispetto alle quote idrauliche;*
- ii) l'assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;*
- iii) la compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;*
- iv) la coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile."*

2.3. Motivazione della riformulazione proposta per il PAI distrettuale idraulico

La riformulazione dell'articolo 6, comma 8, del PAI distrettuale idraulico è volta a rendere più lineare e applicabile la disciplina transitoria relativa alle previsioni urbanistiche già contenute



negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale.

La modifica elimina la parte finale del comma che prevedeva il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, con eventuale mantenimento del regime transitorio per ulteriori dodici mesi in caso di comunicazione formale all'Autorità, per la conclusione delle verifiche riferite alla pianificazione di bacino previgente.

In luogo di tale meccanismo temporale, la nuova formulazione mantiene la necessità della previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente e della verifica di compatibilità rispetto al PAI distrettuale idraulico.

La riformulazione non determina alcun ampliamento delle fattispecie ammissibili. Restano infatti ferme:

- la limitazione alle sole previsioni già contenute negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale;
- l'esclusione di nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dai predetti strumenti urbanistici;
- la limitazione alle sole fattispecie indicate alle lettere a) e b);
- la previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente;
- la verifica di compatibilità rispetto al PAI distrettuale idraulico;
- l'obbligo di studio secondo l'Allegato 2;
- la verifica rispetto allo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
- la verifica dell'assenza di significativo ostacolo al deflusso, di significativo incremento della pericolosità e del rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
- la compatibilità con le previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- la coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

La modifica sostituisce pertanto un automatismo temporale con una verifica tecnica sostanziale, senza riduzione dei livelli di tutela e senza arretramento dei presidi di sicurezza idraulica.

3. PAI DISTRETTUALE FRANE

3.1. Testo dell'articolo 6, comma 8, già sottoposto alla Conferenza Istituzionale Permanente del 28 aprile 2026

“8. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti



e adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane, solo se già coerenti con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:

- a) trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;*
- b) interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, la cui compatibilità geomorfologica, rispetto al presente PAI distrettuale, è verificata dalle Regioni in applicazione dell'art. 89 del DPR 380/2001.*

Ai fini di cui al presente comma, sono considerati già coerenti con la pianificazione di bacino previgente gli strumenti urbanistici generali e attuativi per i quali, entro ventiquattro (24) mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, siano state concluse le procedure di valutazione previste dalla normativa della pianificazione di bacino previgente ovvero dalla disciplina regionale applicabile. Decorso tale termine, e fino al completamento della verifica, si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 delle presenti Norme secondo la classe di pericolosità di appartenenza. Per le procedure di verifica non concluse, qualora la Regione, entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, abbia trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale, con atto formale, la comunicazione di avvio della relativa istruttoria, corredata dall'elenco degli strumenti interessati, dallo stato di avanzamento e da un cronoprogramma di chiusura, il regime transitorio può essere mantenuto per un periodo non superiore a ulteriori dodici (12) mesi decorrenti dalla medesima scadenza. Ai fini del presente periodo, la trasmissione ha natura esclusivamente informativa e di coordinamento e non comporta valutazioni di merito da parte dell'Autorità di bacino distrettuale."

3.2. Testo riformulato proposto per la Conferenza Istituzionale Permanente del 26 maggio 2026

"8. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6 e senza introdurre nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane, previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:

- a) trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;*
- b) interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi.*

La compatibilità geomorfologica rispetto al presente PAI distrettuale è verificata dalle Regioni in applicazione dell'art. 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380."

3.3. Motivazione della riformulazione proposta per il PAI distrettuale frane

La riformulazione dell'articolo 6, comma 8, del PAI distrettuale frane è volta a rendere coerente, anche per il rischio da frana, l'impostazione della disciplina transitoria relativa alle previsioni urbanistiche già contenute negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale.

La modifica elimina la parte finale del comma che prevedeva il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, con eventuale mantenimento del regime transitorio per ulteriori dodici mesi in caso di comunicazione formale all'Autorità, per la conclusione delle verifiche riferite alla pianificazione di bacino previgente.

In luogo di tale meccanismo temporale, la nuova formulazione mantiene la necessità della previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente e della verifica della compatibilità geomorfologica rispetto al PAI distrettuale frane.

La riformulazione proposta introduce, inoltre, in coerenza con la formulazione del PAI distrettuale idraulico, l'esplicita precisazione secondo cui il regime transitorio non può introdurre nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane.

Tale precisazione ha carattere chiarificatorio e rafforzativo, in quanto il comma è comunque riferito alle sole previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane. La sua esplicitazione consente tuttavia di assicurare pieno coordinamento testuale con il PAI distrettuale idraulico e di rendere ancora più chiaro che la disciplina transitoria non può essere utilizzata per introdurre nuove previsioni edificatorie.

La riformulazione non determina alcun ampliamento delle fattispecie ammissibili. Restano infatti ferme:

- la limitazione alle sole previsioni già contenute negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane;
- l'esclusione di nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dai predetti strumenti urbanistici;
- la limitazione alle sole fattispecie indicate alle lettere a) e b);
- la previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente;
- la verifica della compatibilità geomorfologica rispetto al PAI distrettuale frane;
- il riferimento all'articolo 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La modifica sostituisce pertanto un automatismo temporale con una verifica tecnica sostanziale, senza riduzione dei livelli di tutela e senza arretramento dei presidi di sicurezza geomorfologica.

4. SINTESI DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMULAZIONE PROPOSTA

La riformulazione dell'articolo 6, comma 8, delle Norme tecniche di attuazione dei due PAI produce i seguenti effetti:

1. elimina, in entrambi i PAI, il meccanismo temporale fondato sul termine di ventiquattro mesi, con eventuale estensione di ulteriori dodici mesi, per la conclusione delle verifiche riferite alla pianificazione di bacino previgente;
2. mantiene la necessità della previa positiva verifica della coerenza con la pianificazione di bacino previgente;
3. mantiene la necessità della verifica di compatibilità rispetto ai nuovi PAI distrettuali;
4. conferma che il regime transitorio opera solo con riferimento alle previsioni già contenute negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati alla data di entrata in vigore dei PAI distrettuali;
5. conferma che non può essere introdotta nuova edificabilità rispetto a quanto già previsto dai predetti strumenti urbanistici;
6. non modifica il quadro conoscitivo e cartografico dei PAI;
7. non modifica le perimetrazioni;
8. non modifica le classi di pericolosità;
9. non amplia le fattispecie urbanistico-edilizie considerate;
10. non riduce i livelli di tutela assicurati dai PAI distrettuali.

La riformulazione proposta si configura pertanto come un affinamento puntuale e migliorativo della disciplina transitoria, volto a sostituire una scadenza procedurale rigida con una verifica tecnica sostanziale, senza arretramento dei presidi di sicurezza idraulica e geomorfologica e nel rispetto dell'impianto complessivo dei due PAI distrettuali.

5. CONCLUSIONE

La proposta di riformulazione dell'articolo 6, comma 8, delle Norme tecniche di attuazione del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane assume carattere generale e distrettuale.

Essa non introduce deroghe regionali, non riapre l'istruttoria, non incide sui contenuti conoscitivi, cartografici e classificatori dei Piani e non determina riduzione dei livelli di tutela.

La modifica consente di rendere più chiara e applicabile la disciplina transitoria delle previsioni urbanistiche previgenti, assicurando continuità amministrativa nella fase di passaggio dai PAI previgenti ai nuovi PAI distrettuali, nel rispetto dei criteri di sicurezza e compatibilità propri dei due Piani.

Per tali ragioni, si propone alla Conferenza Istituzionale Permanente di condividere l'inserimento dei testi riformulati dell'articolo 6, comma 8, nelle Norme tecniche di attuazione del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane, ai fini della loro adozione definitiva.